



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

BANDO PER LA SELEZIONE DI 5 STUDENTI/STUDENTESSE ISCRITTI/ISCRITTE NELL'ANNO ACCADEMICO 2025/2026 AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE O AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE AI FINI DELLA FREQUENZA DEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO ACCADEMICO 2026/2027 IN MOBILITÀ PRESSO L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC) O PRESSO L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR).

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. L'Università della Valle d'Aosta, ai fini della partecipazione a specifici programmi di mobilità internazionale con Università canadesi, intende procedere alla selezione di:
 - a) **2 studenti/studentesse** iscritti/iscritte nell'anno accademico 2025/2026 ai corsi di laurea triennali o al corso di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo ai fini della frequenza del primo semestre dell'anno accademico 2026/2027 in mobilità presso l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC);
 - b) **3 studenti/studentesse** iscritti/iscritte nell'anno accademico 2025/2026 ai corsi di laurea triennali o al corso di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo ai fini della frequenza del primo semestre dell'anno accademico 2026/2027 in mobilità presso l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).
2. Per le informazioni di dettaglio in merito all'offerta formativa delle due Università di destinazione, si rimanda al sito internet dell'Université du Québec à Chicoutimi <http://www.uqac.ca/bienvenue> e al sito internet dell'Université du Québec à Rimouski <https://uqar.ca/>.
3. Lo studente/la studentessa deve informarsi in merito all'offerta formativa dell'Ateneo di destinazione prima di presentare la domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per la partecipazione alle selezioni di cui al presente bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritti/iscritte ai corsi di laurea triennali o al corso di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste nell'anno accademico 2025/2026;
 - b) per l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), possedere un'adeguata conoscenza della lingua francese, attestata da una certificazione linguistica di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER o dal conseguimento del Test Bright language per il Canada con punteggio minimo di 3,5 (<https://brightlanguage.com/fr/comment-passer-un-test-bright-language-pour-le-canada/>).

Le citate certificazioni devono essere acquisite non prima dei 12 mesi antecedenti l'inizio della mobilità e devono essere trasmesse dallo studente/dalla studentessa selezionato/selezionata almeno 1 mese prima dell'inizio della mobilità, così come previsto dalle linee guida dell'Ateneo ospitante. In assenza di conseguimento e trasmissione entro i predetti termini, lo studente/la studentessa decade dalla graduatoria di cui al successivo art. 7;

- c) per l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), possedere un'adeguata conoscenza della lingua francese, accertata durante il colloquio (richiesto un livello minimo pari al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER).
2. Il requisito della regolare iscrizione ad un corso presso l'Università della Valle d'Aosta deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e mantenuto fino alla conclusione della mobilità. Lo studente/la studentessa deve continuare ad adempiere ai propri doveri nei confronti dell'Università di appartenenza pagando le tasse e i contributi di iscrizione per l'anno accademico 2026/2027 e rispettando le scadenze e gli adempimenti amministrativi indicati dagli uffici dell'Ateneo.
3. Non possono partecipare al presente bando gli studenti/le studentesse in mobilità in ingresso presso l'Università della Valle d'Aosta nell'ambito di programmi di mobilità Erasmus o finalizzati al conseguimento di un doppio diploma.

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE

1. Gli studenti/le studentesse che intendono partecipare alla selezione di cui al presente bando devono presentare la candidatura esclusivamente tramite la compilazione del form online disponibile al seguente [link](#) a partire dalla data di emanazione del presente bando ed entro le **ore 12.00 del 26 novembre 2025**. Si precisa che nell'ambito della compilazione del form online occorre allegare obbligatoriamente il curriculum vitae, redatto possibilmente in formato europeo (scaricabile, ad esempio, dal sito [Home | Europass](#)) e in italiano.
2. Il form online di candidatura può essere compilato una sola volta per studente/studentessa e deve essere inviato entro il termine precedentemente indicato.
3. Se lo studente/la studentessa intende candidarsi per entrambe le destinazioni, deve indicare i due Atenei partner in ordine di preferenza. L'opzione successiva alla prima è considerata solo in caso di non inclusione del candidato/della candidata nella graduatoria relativa alla sede individuata come prima opzione.
4. L'Ateneo comunica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente/della studentessa, entro tre giorni lavorativi, la conferma dell'avvenuta ricezione della candidatura e indica i riferimenti della relativa protocollazione, utili ai fini dell'individuazione del candidato/della candidata nelle graduatorie di cui all'articolo 6.
5. L'Università non assume responsabilità per errata compilazione dei campi previsti nel form online da parte del candidato/della candidata o per mancato invio dello stesso entro il termine di cui al precedente comma 1, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Per assistenza nella compilazione del form online è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement negli orari di apertura al pubblico oppure inviare una mail a mobilita@univda.it, entro e non oltre le ore 11.00 del 26 novembre 2025.

ART. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La procedura di valutazione delle domande è operata da apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale e composta da tre docenti di ruolo dell'Università.

ART. 5 – SELEZIONE

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. La valutazione della Commissione di cui al precedente articolo 4 è determinata, ai fini dell'attribuzione del punteggio globale, fino a un massimo di 100 punti, nel modo seguente:
 - fino a un massimo di 35 punti in base alla valutazione del curriculum studiorum risultante dal numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti rapportati a quelli conseguibili e dalla media ponderata degli esami sostenuti. Sono presi in considerazione gli esami registrati sul libretto universitario e il numero di CFU acquisiti al termine della sessione ordinaria autunnale dell'anno accademico 2024/2025 in cui viene garantito almeno un appello per ciascun insegnamento. Non sono presi in considerazione gli esami sovranumerari. In caso di mancata acquisizione di CFU in base a quanto sopra indicato, il punteggio è riproporzionato in base al voto di laurea triennale e, in assenza di questo, in base al voto di maturità;
 - fino a un massimo di 30 punti per la valutazione del curriculum vitae e per le motivazioni del candidato/della candidata allo svolgimento della mobilità indicate nel form online e valutate durante il colloquio;
 - fino a un massimo di 35 punti in relazione al livello di conoscenza della lingua francese accertato durante il colloquio.
3. La Commissione si riserva la possibilità di dichiarare non idonei i candidati/le candidate che non raggiungono una valutazione minima di 60 punti su 100.
4. Il colloquio si svolgerà in data **12 dicembre 2025 a partire dalle ore 11,00 in modalità telematica** tramite l'applicativo Teams, secondo le modalità che verranno comunicate ai candidati/alle candidate tramite mail. Il presente bando costituisce comunicazione della data di svolgimento del colloquio.
5. Per sostenere il colloquio i candidati/le candidate devono essere muniti del tesserino universitario o di documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati/le candidate devono accedere alla piattaforma Teams con le credenziali istituzionali rilasciate dall'Ateneo.
6. Non sono ammessi a partecipare al colloquio i candidati/le candidate non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento

ART. 6 – GRADUATORIE

1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 5, la Commissione redige un verbale contenente i punteggi assegnati a ogni candidato/candidata e predispone una graduatoria per ciascuna destinazione. Tali graduatorie sono utilizzate sia per selezionare gli studenti/le studentesse che frequenteranno il primo semestre dell'anno accademico 2026/2027 in mobilità presso l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) e presso l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), sia per individuare gli studenti/le studentesse beneficiari/beneficiarie dei finanziamenti appositamente stanziati che, in ogni caso, non potranno essere cumulabili con provvidenze erogate con fondi comunitari destinati alla copertura della medesima attività.
2. A parità di merito, precede in graduatoria il candidato/la candidata più giovane di età.

3. Le graduatorie sono pubblicate all'Albo on line e nell'apposita sezione del sito internet a partire dal 12 gennaio 2026. I candidati/le candidate devono prenderne visione personalmente in quanto nessuna comunicazione è inviata o fornita telefonicamente.

ART. 7 – CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ

1. Per l'anno accademico 2026/2027, l'importo **lordo percipiente** della borsa di mobilità è pari a **3.680,00 euro** per ogni studente/studentessa selezionato/selezionata, per complessivi 18.400,00 euro lordo percipiente.
2. Le graduatorie sono valide anche per l'assegnazione di un eventuale contributo aggiuntivo a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) all'Ateneo per il sostegno della mobilità internazionale studentesca. Tale contributo finanziario aggiuntivo è subordinato al possesso di specifici requisiti economici (valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità inferiore a euro 40.000,00) e di carriera (iscrizione entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno). A tal fine agli studenti/alle studentesse interessati/interessate sarà richiesto di autodichiarare all'Ateneo, a partire dal 1° febbraio 2026 ed entro il 1° luglio 2026, il valore dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità. Si evidenzia che tale dichiarazione potrà essere utilizzata ai fini dell'individuazione della fascia di appartenenza per la contribuzione universitaria per l'anno accademico 2026/2027. Si precisa che verrà richiesta la restituzione del contributo aggiuntivo a valere sulle risorse attribuite dal MUR qualora lo studente/la studentessa non riesca a conseguire durante la mobilità almeno 1 CFU riconoscibile nella propria carriera presso l'Università della Valle d'Aosta.
3. Il beneficiario/la beneficiaria della borsa deve stipulare con l'Ateneo apposito accordo finanziario nel quale sono indicati l'importo della borsa, le modalità di erogazione della stessa, le modalità di restituzione del contributo in caso di eventuale interruzione anticipata della mobilità nonché il conto corrente, intestato allo studente/alla studentessa, su cui accreditare tale contributo.
4. Il contributo finanziario di cui al comma 1 è erogato per l'intero importo, al ricevimento del certificato di arrivo/presenza inviato all'Ufficio Mobilità Orientamento e Placement dallo studente/dalla studentessa, secondo le modalità indicate nell'accordo finanziario.
5. L'Ateneo si riserva la possibilità di riparametrare l'ammontare del finanziamento spettante in funzione del periodo trascorso all'estero agli studenti/alle studentesse che non concluderanno l'attività all'estero nei termini indicati nella documentazione relativa alla mobilità, analogamente ai finanziamenti Erasmus+. Considerato un importo mensile della borsa di Ateneo pari ad euro 994,00 e la durata del mese convenzionalmente stabilita in 30 giorni, la riparametrazione considererà il numero di giorni del mese incompleto trascorsi in mobilità per 1/30 del costo unitario mensile.
6. Non possono presentare domanda ai sensi del presente bando i beneficiari/le beneficiarie di borse di studio analoghe relative alla medesima mobilità.
7. Lo studente/la studentessa ha diritto all'attribuzione integrale del contributo previsto a bilancio qualora la mobilità sia svolta interamente all'estero (sia in presenza, sia in modalità virtuale o mista); qualora la mobilità sia svolta integralmente o parzialmente dall'Italia (in modalità virtuale o mista) lo studente/la studentessa ha diritto all'attribuzione in quota fissa del 50% del contributo previsto a bilancio e l'attribuzione del restante 50% in quota variabile, riproporzionata in base all'effettivo periodo di permanenza all'estero.
8. Alle borse di studio di cui al presente bando si applicano le disposizioni vigenti in materia previdenziale e fiscale.

ART. 8 – ADEMPIMENTI PER L'AVIO DELLA MOBILITÀ

1. Gli studenti/le studentesse selezionati/selezionate devono compilare e inviare, **entro il 19 gennaio 2026**, il “preaccordo di accettazione della mobilità”, tramite compilazione di un form online il cui link è fornito dall'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement. Scaduto tale termine, gli studenti/le studentesse che non avranno ottemperato a quanto sopra saranno considerati/considerate rinunciatari/rinunciatricie e perderanno ogni diritto alla frequenza presso l'Istituto partner.
2. In caso di rinuncia alla mobilità gli studenti/le studentesse sono invitati/invitate a darne immediata comunicazione all'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement in maniera da consentire lo scorrimento della graduatoria di merito.
3. In caso di rinunce o di mancato rispetto del termine di cui sopra, si procede mediante scorrimento della graduatoria di merito sino all'esaurimento dei posti disponibili.
4. In caso di rinuncia e/o decadenza, risulterà selezionato il candidato/la candidata idoneo/idonea secondo l'ordine della graduatoria. Quest'ultimo/ultima dovrà, in ogni caso, inviare il medesimo pre-accordo di accettazione della mobilità entro i 3 giorni successivi alla comunicazione da parte dell'Università.
5. Prima della partenza lo studente/la studentessa deve sottoscrivere un accordo finanziario all'interno del quale sono indicate le regole da rispettare, l'importo della borsa e il conto corrente, intestato allo studente/alla studentessa, su cui accreditare la borsa.
6. A seguito dell'accettazione, gli studenti/le studentesse devono attivarsi per l'espletamento delle procedure previste dall'Università ospitante. In particolare, sono considerati requisiti indispensabili per l'accettazione presso l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) il superamento di una certificazione linguistica di francese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER o dal conseguimento del *Test Bright language* per il Canada con punteggio minimo di 3,5 e il pagamento delle tasse amministrative richieste dall'Ateneo partner.
7. Gli studenti/le studentesse selezionati/selezionate devono provvedere all'invio della documentazione richiesta dall'Università estera secondo le modalità da questa indicate. Successivamente, previa conferma dell'accettazione, gli studenti/le studentesse devono informarsi autonomamente in merito alle eventuali opportunità di alloggio offerte dall'Università ospitante. Gli studenti/le studentesse devono essere autonomi nell'organizzazione del viaggio e del soggiorno in Canada.
8. Gli studenti/le studentesse selezionati/selezionate per lo svolgimento della mobilità presso l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) devono pagare una tassa amministrativa prevista dall'Istituto ospitante pari a circa 780 CAD (dollari canadesi).
9. Gli studenti/le studentesse di cui al precedente punto che intendono svolgere un tirocinio presso un'istituzione prescolastica e primaria canadese sono obbligati a richiedere il permesso di studi/di lavoro il cui costo risulta pari a circa 700 CAD (dollari canadesi).
10. Qualora gli studenti/le studentesse non dovessero rispettare quanto previsto ai precedenti commi, l'Università della Valle d'Aosta non potrà essere ritenuta responsabile relativamente alla mancata attivazione della mobilità.
11. **Ogni successivo preaccordo di mobilità sottoscritto dallo studente/dalla studentessa per altri programmi di mobilità per periodi anche parzialmente sovrapponibili annulla ogni precedente preaccordo sottoscritto, facendo così risultare lo studente/la studentessa rinunciataria per le mobilità relative ai preaccordi precedentemente sottoscritti.**

ART. 9 – ADEMPIMENTI PER LA CONVALIDA DEL PERIODO DI MOBILITÀ

1. Al termine del periodo di mobilità, lo studente/la studentessa deve far pervenire all'Ateneo il certificato di inizio e fine della mobilità, debitamente firmato e timbrato dalla sede ospitante e provvedere agli ulteriori adempimenti previsti dall'accordo finanziario.
2. Il modello di certificato è fornito ai beneficiari/alle beneficiarie della borsa dall'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement prima della partenza e deve essere riconsegnato entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità.
3. In caso di mancata presentazione del certificato di inizio e fine mobilità nei termini sopra indicati l'Ateneo si riserva di richiedere la restituzione dell'importo della borsa di mobilità già versato.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA E PERMESSI DI SOGGIORNO

1. Lo studente/la studentessa in mobilità è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell'Università della Valle d'Aosta. Tali polizze riguardano solo i sinistri occorsi durante lo svolgimento delle attività didattiche e i relativi estremi sono riportati nell'accordo finanziario da sottoscrivere prima della partenza.
2. Gli studenti/le studentesse devono informarsi in merito a:
 - assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link [Sanità internazionale \(salute.gov.it\)](http://salute.gov.it);
 - modalità d'ingresso in Canada, rivolgendosi per tempo alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati);
 - eventuali rischi dal punto di vista della sicurezza personale (informazioni utili possono essere consultate alla pagina <http://viaggiare Sicuri.it> del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

ART. 11 – DECADENZA O RINUNCIA

1. Gli studenti/ le studentesse decadono dal beneficio della borsa di studio in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente bando.
2. L'eventuale rinuncia alla borsa di studio deve essere comunicata in forma scritta all'Ateneo da parte dello studente/della studentessa beneficiario/beneficiaria.
3. In caso di rinuncia o decadenza, si procede allo scorrimento della graduatoria degli idonei per il conferimento delle borse di studio, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ulteriori informazioni in merito al presente bando si invita a contattare l'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, all'indirizzo di posta elettronica mobilita@univda.it.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Rigo, funzionario dell'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, emanato con Decreto rettorale n. 132, prot. n. 14988/I/03, del 30 settembre 2024, i dati personali forniti dai candidati/ dalle candidate saranno raccolti presso l’Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L’interessato /l’interessata gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo/la riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università. L’interessato/l’interessata ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
3. Si rimanda alle informative di Ateneo pubblicate nell’apposita sezione del sito internet: [Protezione dei dati personali | Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste \(univda.it\)](https://www.univda.it/Protezione-dei-dati-personali).
4. Il Titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all’indirizzo: rpd@univda.it.

LA RETTRICE

Manuela Ceretta

(sottoscritto digitalmente)